



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione sanità pubblica

Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza sulle sperimentazioni pilota secondo la legge federale sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con la canapa)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Berna, 27 febbraio 2019

Sintesi

Quello della canapa è un problema di sanità pubblica con ripercussioni sulla sicurezza pubblica che suscita discussioni e controversie e che tocca anche e soprattutto i Comuni attualmente in cerca di nuove soluzioni per gestirlo. Una domanda di autorizzazione per uno studio sugli effetti di un accesso regolamentato alla canapa a scopo ricreativo presentata dall'Università di Berna non ha potuto essere accolta, in quanto secondo l'articolo 8 capoverso 5 della legge federale del 3 ottobre 1951¹ sugli stupefacenti (LStup) il rilascio di autorizzazioni eccezionali è in linea di principio possibile solo in ambito medico. La legislazione vigente vieta qualsiasi uso della canapa a scopo ricreativo e non ammette nemmeno lo svolgimento di progetti pilota in questo ambito. Ciò ha indotto diversi parlamentari a presentare interventi che chiedono la creazione delle basi legali per lo svolgimento di studi scientifici finalizzati a indagare gli effetti sulla salute e sulla società di un accesso regolamentato alla canapa. Una prima mozione inoltrata dal consigliere agli Stati Roberto Zanetti è stata accolta all'unanimità dal Consiglio degli Stati e respinta per una manciata di voti dal Consiglio nazionale. In questo contesto, il 4 luglio 2018 il Consiglio federale ha deciso su richiesta del DFI di aprire la consultazione concernente l'introduzione nella LStup di un «articolo sulla sperimentazione» creando così i presupposti per una discussione fondata e aperta a qualsiasi risultato su questa importante questione di politica sanitaria e sociale. Durante la sessione autunnale, il Consiglio nazionale ha accolto quattro mozioni dello stesso tenore della mozione Zanetti, ossia Sauter (17.4111), Barrile (17.4112), Rytz (17.4113) e Bertschy (17.4114). Il 22 marzo 2018, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha dato seguito all'iniziativa parlamentare (18.402), anch'essa dello stesso tenore delle mozioni citate, lanciata dalla sua omologa del Consiglio degli Stati (CSSS-N).

Nel quadro della consultazione sono pervenuti complessivamente 126 pareri. Tra i **Cantoni**, AG, AR e SO approvano il progetto senza riserve, 18² con riserve o proposte di modifica, mentre BE, GL, NW e SZ lo rifiutano. FR chiede una rielaborazione integrale. Tra i **partiti politici**, PPS si pronuncia a favore, PBD, PLR, PES, pvl, PS e up! lo accolgono con riserve, mentre UDC, PPD, PEV e UDF lo respingono. Tutti i dieci **Comuni**³ appoggiano il progetto con riserve e richieste di modifica. Gli **specialisti del settore** (salute/dipendenze e scienza) sono in larga maggioranza favorevoli con riserve (31), quattro si dicono esplicitamente a favore (VCerS, RADIX, Infodrog, SNF) e tre contrari (JoD, EgD, DAD). **Altri partecipanti** (economia, associazioni della canapa, altre organizzazioni e persone private) si schierano come segue: due approvano il progetto senza riserve (CJ, SDV), 33 con riserve e due lo respingono (VSPB, CP).

I pareri espressi riguardano soprattutto l'ordinanza. Commenti e proposte di modifica si concentrano principalmente sull'**imposizione dei prodotti della canapa**, sulle **condizioni per partecipare agli studi scientifici** e su questioni legate all'**esecuzione nello spazio pubblico**.

Rilevante soprattutto per le autorità di esecuzione cantonali e comunali, l'esecuzione nello spazio pubblico è un aspetto sollevato dalla maggior parte delle proposte concrete pervenute. I criteri di partecipazione, dal canto loro, sono prioritari in particolare per le organizzazioni specializzate. Riguardo all'imposizione, scienziati ed esperti temono che se si concretizzerà farà impennare i costi dei prodotti al punto che il prezzo finale supererà quello sul mercato nero rendendo di fatto impossibile svolgere sperimentazioni pilota in condizioni «regolari» e compromettendo notevolmente la loro significatività.

¹ RS 812.121

² AI, BL, BS, GE, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

³ Berna, Basilea, Zurigo, Lucerna, Losanna, Winterthur, Bienne, Ostermundigen, San Gallo, Thun

Il presente rapporto offre una panoramica dei commenti espressi su ciascun articolo. I singoli pareri possono essere consultati su Internet.⁴

Indice

Sintesi	2
Indice	3
1 Situazione iniziale	4
2 Procedura di consultazione	5
3 Sintesi dei risultati	5
3.1 Valutazione generale	5
3.2 Priorità tematiche dei pareri	6
4 Commenti alle disposizioni di legge	7
4.1 Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup)	7
4.2 Ordinanza sulle sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (OSPStup)	9
4.2.1 Sezione 1: Disposizioni generali	9
4.2.2 Sezione 2: Requisiti delle sperimentazioni pilota	11
4.2.3 Sezione 3: Procedura	20
4.2.4 Sezione 4: Esecuzione	23
4.2.5 Sezione 5: Disposizioni finali	24
Allegato 1: Elenco dei partecipanti alla consultazione	
Cantoni	25
Partiti politici	26
Comuni	27
Salute/Dipendenze	28
Scienza	29
Economia/Canapa	30
Altre organizzazioni	31
Persone private	32

⁴ www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione concluse > 2018 > DFI > Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) > Pareri

1 Situazione iniziale

Alla fine del 2017, sono state depositate in Parlamento cinque mozioni identiche, Sauter (17.4111), Barrile (17.4112), Rytz (17.4113), Bertschy (17.4114) e Zanetti Roberto (17.4210), intitolate «Introdurre un articolo sulla sperimentazione per consentire studi sulla dispensazione controllata di canapa». Tutte e cinque chiedevano al Consiglio federale di creare le basi legali per la realizzazione di sperimentazioni pilota finalizzate a testare nuove forme di consumo di canapa nella società, prestando comunque particolare attenzione alla tutela della salute e alla protezione della gioventù. Al di fuori di queste sperimentazioni doveva permanere l'attuale divieto di consumare canapa a scopo ricreativo. L'obiettivo era valutare modelli di regolamentazione alternativi senza però prendere decisioni in una direzione piuttosto che in un'altra. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere tutte e cinque le mozioni. Quella presentata da Zanetti Roberto (17.4210) è stata adottata dal Consiglio degli Stati il 15 marzo 2018 e respinta per una manciata di voti, 96 a 93 e 2 astensioni, dal Consiglio nazionale l'11 giugno 2018. Il 4 luglio 2018, il Consiglio federale ha avviato la consultazione concernente l'introduzione nella LStup di un «articolo sulla sperimentazione». Durante la sessione autunnale, il Consiglio nazionale ha accolto come prima Camera le mozioni Sauter (17.4111), Barrile (17.4112), Rytz (17.4113) e Bertschy (17.4114) dello stesso tenore della mozione Zanetti. Il 22 marzo 2018, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha dato seguito all'iniziativa parlamentare 18.402 «Introdurre un articolo sulla sperimentazione per consentire studi sulla dispensazione controllata di canapa», anch'essa dello stesso tenore delle mozioni citate, lanciata dalla sua omologa del Consiglio nazionale (CSSS-N).

Le mozioni fanno riferimento agli interventi parlamentari pendenti in numerosi Cantoni e città riguardanti progetti di ricerca volti ad analizzare la vendita regolamentata di canapa a scopi non medici e ad acquisire conoscenze circa l'impatto di un accesso regolamentato alla canapa sul comportamento di consumo, sulla salute dei partecipanti agli studi e sulla sicurezza pubblica. Una domanda di autorizzazione presentata in tal senso dall'Università di Berna non ha potuto essere accolta perché la vigente legge sugli stupefacenti non permette il consumo di canapa a scopi non medici nemmeno nel quadro di studi scientifici. Nel frattempo, sia nella sua risposta alla domanda posta dalla consigliera nazionale Arslan (17.5543) durante la sessione invernale 2017 sia con la proposta di accogliere le mozioni citate sopra, volte a introdurre nella legge del 3 ottobre 1951⁵ sugli stupefacenti (LStup) un articolo sulla sperimentazione, il Consiglio federale ha riconosciuto l'opportunità in termini di politica sanitaria, di analizzare attraverso questi studi nuove forme di impiego della canapa nella società. All'estero, sono già state condotte indagini scientifiche sull'impatto di regolamentazioni che permettono la vendita di canapa a scopi non medici, ma la loro trasferibilità e significatività sono limitate. In particolare, mancano studi globali che analizzino l'impatto a medio termine di una vendita legale della canapa sul comportamento dei consumatori nonché le ripercussioni sulla società e sull'economia.

Indagini demoscopiche indicano che oltre un terzo delle persone di età superiore ai 15 anni ha già provato la canapa e il 3 per cento della popolazione ammette di averne fatto uso nel corso degli ultimi 30 giorni. In termini assoluti ciò significa che attualmente circa 222 000 persone consumano canapa (Monitoraggio svizzero delle dipendenze 2016).

Come mostrano varie iniziative organizzate in diverse città e Cantoni, vi è un interesse sociale e di politica sanitaria allo svolgimento di progetti di ricerca sul consumo della canapa a scopo ricreativo. Per questo motivo, su richiesta del DFI, il Consiglio federale ha posto in consultazione la pertinente modifica della legge sugli stupefacenti e l'ordinanza sulle sperimentazioni pilota secondo tale legge affinché il Parlamento possa dibattere sui rischi e le opportunità sulla base di un progetto concreto.

⁵ RS 812.121

2 Procedura di consultazione

La consultazione sulla modifica della legge federale sugli stupefacenti e sulla relativa ordinanza (sperimentazioni pilota con la canapa) è stata avviata il 4 luglio 2018 e si è conclusa il 25 ottobre 2018. Le organizzazioni interpellate sono state 142.

Complessivamente sono pervenuti 126 pareri. Alla consultazione hanno partecipato tutti i 26 Cantoni, dieci città, 11 partiti politici, 27 organizzazioni del settore salute/dipendenze, 14 università od organizzazioni scientifiche, sei aziende od organizzazioni economiche, sette associazioni della canapa, dieci persone private e 15 altre organizzazioni.

Tabella 1: Panoramica dei pareri pervenuti

Organizzazioni	Totale organizzazioni interpellate	Pareri organizzazioni interpellate	Pareri organizzazioni non interpellate	Totale pareri
Partiti politici	13	8	3	11
Cantoni	26	26	-	26
Comuni	7	6	4	10
Salute/dipendenze	46	21	6	27
Scienza	5	4	10	14
Economia	10	-	6	6
Associazioni della canapa	2	1	6	7
Altre organizzazioni	33	13	2	15
Persone private	-	-	10	10
Totale	142	79	47	126

3 Sintesi dei risultati

3.1 Valutazione generale

In generale, i partecipanti alla consultazione accolgono favorevolmente sia la modifica della LStup sia l'ordinanza di esecuzione. I **Cantoni** AG, AR e SO le approvano entrambe senza riserve, 18 Cantoni⁶ con riserve o richieste di modifica, BE, GL, NW e SZ le respingono, e FR ne chiede una rielaborazione integrale. Tra i **partiti politici**, PPS esprime il proprio sostegno senza riserve, mentre PBD, PLR, PES, pvl, PS e up! approvano il progetto proposto con riserve e richieste di modifiche. UDC, PPD, UDF e PEV sono contrari alla modifica della LStup. Tutti i dieci **Comuni**⁷ partecipanti accolgono il progetto proposto con riserve. La larga maggioranza delle organizzazioni specializzate (salute/dipendenze e scienze) lo appoggiano con riserve e richieste di modifica (31), quattro sono esplicitamente a favore (RADIX, CJ, VCerS, Infodrog) e tre (CP, JoD, EgD) contrarie. Tra gli **altri partecipanti** (economia, associazioni della canapa, altre organizzazioni e persone private), due si dicono a favore senza riserve (CJ, SDV), 33 con riserve e richieste di modifica, e due contrari (VSPB, CP).

⁶ AI, BL, BS, GE, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

⁷ Berna, Basilea, Zurigo, Lucerna, Losanna, Winterthur, Bienne, Ostermundigen, San Gallo, Thun

Tabella 2: Panoramica dei pareri dei partecipanti alla consultazione

	Approvazione	Approvazione con riserva / richiesta di modifiche	Rielaborazione integrale	Rifiuto	Totale
Partiti politici	1	6	0	4	11
Cantoni	3	18	1	4	26
Comuni	0	10	0	0	10
Salute/dipendenze	3	21	0	3	27
Scienza	1	13	0	0	14
Economia	1	4	0	1	6
Associazioni della canapa	0	7	0	0	7
Altre organizzazioni	1	13	0	1	15
Persone private	0	10	0	0	10
Totale	10	102	1	13	126

3.2 Priorità tematiche dei pareri

Una larga maggioranza dei partecipanti alla consultazione che approvano il progetto con o senza riserve accolgono favorevolmente il nuovo articolo di legge (**art. 8a LStup**). AGS chiede tra le altre cose che la protezione della salute e della gioventù nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici debba essere solo «tenuta in considerazione» e non «garantita». Dato che già oggi non esiste una protezione completa dell'ordine e della sicurezza pubblici, inserire questo requisito nella legge limiterebbe in misura sproporzionata o addirittura renderebbe impossibile lo svolgimento delle sperimentazioni pilota in condizioni il più possibile aderenti alla realtà. LU e SO propongono che i Cantoni non vengano solo consultati in merito alle sperimentazioni pilota condotte sul loro territorio oppure che lo svolgimento di eventuali sperimentazioni pilota sia possibile solo con il consenso dei Cantoni interessati.

La stragrande maggioranza dei pareri, dei commenti e delle richieste di modifica riguarda l'**ordinanza**. I gruppi di interesse focalizzano l'attenzione in particolare sull'imposizione dei prodotti della canapa, sulle condizioni per partecipare alle sperimentazioni pilota e sulle questioni relative all'esecuzione.

Imposizione: scienziati ed esperti temono che un'imposizione possa far salire i costi dei prodotti al punto che il loro prezzo finale superi quello sul mercato nero. Ciò renderebbe più difficile reclutare partecipanti e limiterebbe la significatività dei risultati degli studi. 53 gruppi di interesse respingono un'imposizione e di questi due su tre chiedono che qualora venga mantenuta sia introdotta una destinazione vincolata. Gli introiti potrebbero per esempio andare a beneficio di misure di prevenzione nei Cantoni, della ricerca sulla canapa, di un fondo o delle sperimentazioni pilota stesse.

Condizioni per partecipare: i criteri di partecipazione proposti nell'avamprogetto dell'ordinanza, in particolare l'esclusione di persone che soffrono di una malattia psichica o che assumono psicofarmaci, sono criticati da più parti. Circa la metà dei partecipanti alla consultazione (66 gruppi di interesse) fa notare che non ha senso escludere questi gruppi di persone, dato che ciò impedirebbe lo studio di importanti temi per una parte del gruppo bersaglio, e che oltretutto già la dipendenza dalla canapa in sé è considerata un disturbo psichico.

Poco meno di 30 organizzazioni dei settori salute/dipendenze, scienza, lavoro sociale e gioventù chiedono inoltre che, dopo un'attenta valutazione, anche i minorenni possano partecipare a sperimentazioni speciali che indagano temi specifici della gioventù.

Esecuzione: l'esecuzione è un aspetto prioritario soprattutto per i Cantoni e le autorità esecutive. Sette attori chiedono che le confezioni siano sigillate e/o vi figurino un'indicazione della quantità, e che sia consentito portare su di sé il prodotto chiuso (o sigillato) solo per trasportarlo dal centro di dispensazione alla propria abitazione. Un'altra richiesta avanzata dai Cantoni, dalle autorità esecutive e dalle città riguarda lo scambio precoce di informazioni tra autorità (di esecuzione delle pene) e titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota, come pure tra Cantoni e UFSP, per esempio in relazione ai punti vendita autorizzati, alle sanzioni pronunciate, ai partecipanti autorizzati o allo svolgimento (tempistica).

4 Commenti alle disposizioni di legge

Questo capitolo riassume in modo sommario i commenti espressi sui singoli articoli. Gli acronimi dei partecipanti alla consultazione sono riportati nell'Allegato 1. I singoli pareri possono essere consultati su Internet.⁸

4.1 Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup)

Art. 8a Sperimentazioni pilota

¹ L'Ufficio federale della sanità pubblica, dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni interessati e la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze, può autorizzare sperimentazioni pilota con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, che:

- a. siano limitate sotto il profilo territoriale, temporale e materiale;
- b. permettano di acquisire conoscenze sull'impatto dei nuovi disciplinamenti sull'impiego stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa a scopi non medici, e
- c. siano svolte in modo tale da garantire la protezione della salute e della gioventù nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici.

² Il Consiglio federale disciplina le condizioni per lo svolgimento di sperimentazioni pilota. Per questo può derogare agli articoli 8 capoverso 1 lettera d e 5, 11, 13, 19 capoverso 1 lettera f e 20 capoverso 1 lettere d ed e.

Commenti generali

Secondo BS l'espressione «che produce effetti del tipo della canapa» è imprecisa e suggerisce di sostituirla con «prodotti della canapa» o «che produce effetti del tipo dei cannabinoidi di origine vegetale». TI segnala che «Particolare attenzione dovrà quindi essere riservata, durante le sperimentazioni, ai messaggi che saranno dati alla popolazione in merito alla palese non innocuità di questa sostanza.»

Per PBD è fondamentale soprattutto che le sperimentazioni si svolgano entro determinati limiti temporali e geografici, che siano conformi agli obiettivi, ovvero rispettare scrupolosamente tutti i criteri del lavoro scientifico, che mettano al primo posto la protezione della gioventù e dei partecipanti, e che l'ordine pubblico sia costantemente garantito. In linea di principio contrario alla modifica della LStup, PPD ritiene che eventuali sperimentazioni debbano essere oggettive e aperte a qualsiasi risultato, nonché servire unicamente ad acquisire conoscenze in merito agli effetti sulla salute, sul comportamento di consumo, sul mercato della droga, sul-

⁸ www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione concluse > 2018 > DFI > Modifica della legge sugli stupefacenti e ordinanza concernente sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (sperimentazioni pilota con canapa) > Pareri

la protezione della gioventù e sulla sicurezza pubblica. Non possono in alcun modo avere come obiettivo la legalizzazione della canapa. Inoltre, qualora tali sperimentazioni pilota dovessero essere autorizzate, il loro finanziamento non dovrà gravare né sulla Confederazione né sui Cantoni, bensì essere esclusivamente di competenza delle città.

Per KKJPD è importante che le autorità di perseguimento penale (soprattutto polizia e pubblici ministeri) seguano da vicino le sperimentazioni pilota e vengano coinvolte da subito nella loro attuazione. Occorre inoltre fare in modo che una possibile futura regolamentazione del mercato degli stupefacenti renda meno attrattivo il traffico di droga anche internazionale e permetta di contrastare la criminalità organizzata.

Art. 8a cpv. 1

TG, l'UDF, JoD e DAD chiedono una precisazione dell'espressione «sperimentazioni pilota scientifiche». A loro modo di vedere, le sperimentazioni pilota devono rispettare standard scientifici per poter generare conoscenze basate su dati scientificamente provati.

GE e GREA esortano il Consiglio federale a valutare un'estensione delle sperimentazioni pilota ad altre droghe.

Secondo ROB non è chiaro cosa si intenda con l'espressione «sotto il profilo materiale», mentre SSAC ritiene l'approccio troppo riduttivo: a suo modo di vedere manca l'aspetto dei bisogni non medici dei consumatori. up! raccomanda di integrare il capoverso 1 con una lettera del seguente tenore: «d. siano finanziate esclusivamente con mezzi privati». Le associazioni della canapa (ACCG, ACRT, MCVS, VLI) propongono di eliminare la limitazione territoriale.

Art. 8a cpv. 1 lett. b

SG approva la chiara divisione tra l'impiego a scopi medici e quello a scopi non medici della canapa. GE ritiene che l'articolo 8a capoverso 1 lettera b sia troppo limitato in quanto restringe lo scopo delle sperimentazioni pilota all'acquisizione di conoscenze relative all'impatto di nuove regolamentazioni sull'impiego di stupefacenti. Propone pertanto di ampliare questa disposizione in modo che lo scopo delle sperimentazioni in questione includa l'acquisizione di conoscenze in altri ambiti, segnatamente per quanto riguarda l'attività delle autorità di perseguimento penale (polizia, autorità penali delle contravvenzioni, pubblici ministeri e tribunali).

EgD e DAD respingono il progetto adducendo che sono già disponibili studi sufficientemente significativi che mostrano gli effetti negativi del consumo di canapa.

Art. 8a cpv. 1 lett. c

PES e pvl, tre Cantoni (LU, BS, BL), sei città⁹, dieci gruppi di interesse del settore salute/dipendenze¹⁰, otto rappresentanti del settore scienza¹¹, sette altre organizzazioni¹² nonché sette persone private¹³ sono del parere che una **protezione totale dell'ordine e della sicurezza pubblici** non possa essere garantita e che con la formulazione proposta non sia possibile svolgere le sperimentazioni in condizioni vicine alla realtà. Propongono quindi di sostituire «garantire» con un'espressione più moderata, per esempio con «prestare attenzione» o «prestare la dovuta attenzione». SVSP auspica che la lettera venga modificata in modo da esprimere esplicitamente che le sperimentazioni pilota in questione devono essere svolte in modo da garantire la protezione della salute e della gioventù nonché dell'ordine e della sicurezza pubblici.

⁹ Berna, Lucerna, Werdenberg, Bienne, Thun, Winterthur

¹⁰ FS, Suprax, CONTACT, NAS-CPA, StiSu, ags, samowar, AGS, PH CH, FOSUMIS

¹¹ SNF, UniLu, ISAGE, CTU BE, IUMSP, a+, LSS, SAMW

¹² KKBS, SSV, VKG, FMH, DOJ, SAJV, AvenirSocial, DrogLeg

¹³ CKU, MPU, KME, PMV, GSO, OFR, LMA

Art. 8a cpv. 2

SO e LU chiedono che una delle condizioni per lo svolgimento di sperimentazioni pilota sia il consenso dei Cantoni.

4.2 Ordinanza sulle sperimentazioni pilota secondo la legge sugli stupefacenti (OSPStup)

Secondo ZH manca una disposizione che indichi a chi può essere rilasciata un'autorizzazione per lo svolgimento di sperimentazioni pilota con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa. Ritiene che i titolari di un'autorizzazione non possano essere persone fisiche, bensì istituzioni scientifiche, autorità comunali, enti di diritto pubblico, istituzioni o associazioni di pubblica utilità. Chiede inoltre una chiara attribuzione della responsabilità per la qualità dei prodotti. Suppone che tale responsabilità spetti al titolare dell'autorizzazione per la sperimentazione pilota e che, pertanto, analogamente agli studi clinici, questi si assuma tutti i rischi derivanti dalla vendita dei prodotti della canapa. A suo modo di vedere, bisognerebbe altresì valutare se esigere una prova della stipulazione di un'apposita assicurazione di responsabilità civile. Anche IGHANF ritiene necessario chiarire la questione della responsabilità in caso di problemi di salute dei partecipanti.

Per BL occorre un'ulteriore regolamentazione soprattutto dal punto di vista delle autorità di perseguimento penale, in particolare in materia di coordinamento, collaborazione e scambio di dati. A suo modo di vedere, l'UFSP dovrebbe discutere ancora più in dettaglio l'attuazione pratica di questi aspetti con rappresentanti delle autorità in questione.

UniGeD non vede per quale motivo persone terze estranee alle sperimentazioni pilota debbano essere informate riguardo all'identità dei partecipanti, tanto meno senza il loro consenso. Raccomanda pertanto di escludere qualsiasi divulgazione anche nei confronti dell'UFSP.

4.2.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le condizioni per lo svolgimento di sperimentazioni pilota con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa secondo l'articolo 8a LStup (sperimentazioni pilota).

Non sono pervenuti commenti riguardo a questo articolo.

Art. 2 Obiettivo delle sperimentazioni pilota

Art. 2 Obiettivo delle sperimentazioni pilota

¹ Possono essere svolte esclusivamente sperimentazioni pilota per acquisire conoscenze scientifiche sull'impatto delle nuove misure, dei nuovi strumenti e dei nuovi modi di procedere concernenti l'impiego di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa a scopi non medici.

² Devono in particolare fornire conoscenze in merito agli effetti su:

- a. salute dei consumatori;
- b. comportamento legato al consumo;
- c. aspetti socioeconomici;
- d. mercato della droga in un determinato territorio;
- e. protezione della gioventù; o
- f. ordine e sicurezza pubblici.

SG e Zurigo sottolineano l'importanza dell'elenco alternativo («o») degli obiettivi delle sperimentazioni pilota. Al contrario, JoD esige che le sperimentazioni pilota debbano adempiere cumulativamente («e») gli obiettivi enunciati. Secondo BS, SODK, SVSP, IGHANF, SSV non-

ché Lucerna, San Gallo e Berna, riuscire ad acquisire conoscenze in merito agli effetti delle sperimentazioni pilota sul traffico di stupefacenti è oltremodo difficile. AS auspica che l'evoluzione delle forme di consumo e dei prodotti vengano inserite tra gli indicatori della sperimentazione, IGHANF che vengano esaminati diversi tipi di prodotti. Quattro associazioni della canapa (ACCG, ACRT, MCVS, VLI) e DroLeg chiedono che l'impiego esplicito «a scopi non medici» venga stralciato. Secondo Ostermundigen nel capoverso 2 lettera a, il termine «salute» deve essere precisato con l'aggiunta degli aggettivi «(salute) fisica e psichica».

Le quattro associazioni della canapa ACCG, ACRT, MCVS e VLI chiedono che il capoverso 1 venga riformulato come segue: «Le sperimentazioni pilota hanno lo scopo di acquisire conoscenze scientifiche sull'impatto delle misure, degli strumenti o dei modi di procedere concernenti l'impiego di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa».

TIL, SHC e ALP chiedono che la canapa venga rimossa dall'elenco delle sostanze e dei preparati che generano dipendenza.

Art. 3 Applicabilità della legge sugli stupefacenti

<p>Art. 3 Applicabilità della legge sugli stupefacenti</p> <p>¹ Per le sperimentazioni pilota non sono applicabili:</p> <ul style="list-style-type: none">a. il divieto di mettere in commercio gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa (art. 8 cpv. 1 lett. d LStup);b. l'obbligo per i medici di dispensare stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa soltanto nella misura ammessa dalla scienza (art. 11 e 20 cpv. 1 lett. d ed e LStup);c. l'obbligo per i farmacisti di dispensare stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa soltanto verso presentazione della ricetta di un medico (art. 13 e 20 cpv. 1 lett. d LStup). <p>² Altri servizi oltre a quelli indicati agli articoli 11 e 13 LStup possono essere autorizzati a vendere prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 ai partecipanti a sperimentazioni pilota.</p>
--

Art. 3 cpv. 1

VS e JU nonché KAV sono contrari a una dispensazione negli studi medici e chiedono quindi lo stralcio della lettera b. Per SH è importante stabilire fino a che punto è applicabile l'ordinanza del 25 maggio 2011¹⁴ sul controllo degli stupefacenti (OCStup).

Art. 3 cpv. 2

OW, GL e UR chiedono che i centri di dispensazione e i relativi requisiti posti al personale specializzato vengano definiti in modo chiaro. SG vuole che vengano definiti requisiti minimi per tali centri. phS invita il Consiglio federale a valutare se una farmacia sia il luogo giusto per la dispensazione.

TIL, ALP e SHC vogliono che al Consiglio federale sia concessa maggiore flessibilità per escludere dai controlli sugli stupefacenti uno o più precursori, coadiuvanti chimici, sostanze e preparati sottoposti a tali misure. sottoposti ai controlli sugli stupefacenti.

IGHANF raccomanda la vendita in negozi specializzati dedicati esclusivamente alla canapa.

¹⁴ RS 812.121.1

4.2.2 Sezione 2: Requisiti delle sperimentazioni pilota

Art. 4 Limitazione territoriale

Art. 4 Limitazione territoriale

Le sperimentazioni pilota devono essere limitate sotto il profilo territoriale a uno o più Comuni. L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può prevedere restrizioni, se queste non pregiudicano l'attendibilità delle sperimentazioni pilota.

12 organizzazioni del settore salute/dipendenze¹⁵, sette altre organizzazioni¹⁶, Winterthur e Werdenberg, NE, PS e DroLeg non ritengono necessaria una limitazione territoriale a livello di Comuni e invitano a valutare la possibilità di estendere la partecipazione ai Cantoni che soddisfano i criteri prescritti, visto che in questo modo si potrebbero studiare anche altri temi. SG auspica per le sperimentazioni pilota un approccio geografico «per piccole aree». GE è contrario a un'estensione. JU, Bienne e Zurigo non vedono per quale motivo l'UFSP possa prevedere ulteriori restrizioni. BE si chiede di quale tipo di restrizioni si tratti.

Le associazioni della canapa ACCG, ACRT, MCVS e VLI propongono di non prescrivere esplicitamente la limitazione territoriale, ma di attribuire tale facoltà all'UFSP.

Art. 5 Limitazione temporale

Art. 5 Limitazione temporale

La durata delle sperimentazioni pilota deve fondarsi su basi scientifiche e non può superare i cinque anni. Su richiesta, la durata può essere prolungata una sola volta per un massimo di due anni.

Per BS la durata delle sperimentazioni pilota deve poter essere prolungata di tre anni mentre SG ritiene ragionevole un prolungamento di due anni della durata di sperimentazioni in corso. OW e UR segnalano un'incongruenza tra la durata indicata nella lettera accompagnatoria (dieci anni) e quella riportata nell'avamprogetto di ordinanza (cinque anni). EgD è del parere che le sperimentazioni pilota e quindi anche la loro durata non possano fondarsi su basi scientifiche. FSP chiede che venga apportata la seguente precisazione: «La durata delle sperimentazioni pilota deve fondarsi su basi scientifiche e il loro svolgimento non può superare i cinque anni».

Art. 6 Numero di partecipanti

Art. 6 Numero di partecipanti

Il numero delle persone che partecipano a una sperimentazione pilota deve essere limitato alla misura necessaria a garantirne l'attendibilità scientifica. Non può superare le 5000 persone.

Sei organizzazioni del settore salute/dipendenze (FS, AS, Suprax, CONTACT, StiSu, ags), LU, Werdenberg e PS chiedono lo stralcio del numero massimo di persone che partecipano a una sperimentazione pilota. A loro modo di vedere, tale numero deve essere fissato sulla base di considerazioni scientifiche o lasciato alla discrezionalità di coloro che la svolgono. Anche pvl e FOSUMOS ritengono che limitare a 5000 il numero di partecipanti non sia necessario. Per UDF e SVSP il limite proposto nell'avamprogetto è troppo alto. SO, invece, lo ritiene adeguato e pertinente. Quattro associazioni della canapa (ACCG, ACRT, MCVS, VLI) chiedono che il numero di partecipanti venga limitato solo sulla base di considerazioni scientifiche. NCZC è del parere che i partecipanti debbano essere almeno 5000 e non oltre 15 000 per ogni Cantone coinvolto nel progetto pilota. Secondo JoD per garantirne l'attendibilità scientifica occorre fissare anche un numero minimo di partecipanti.

¹⁵ PH CH, AGS, Ticino Addiction, samowar, ags, StiSu, NAS-CPA, CONTACT, Suprax, AS, FS, RADIX

¹⁶ ISAGE, VKG, FMH, DOJ, SAJV, AvenirSocial, FSP

Art. 7 Prodotti

Art. 7 Prodotti

¹ Gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, resi accessibili nell'ambito di sperimentazioni pilota, devono rispettare i seguenti requisiti:

- a. il tenore totale di THC non può superare il 20 per cento;
- b. soddisfare i requisiti delle buone pratiche agricole ed essere di qualità elevata, segnatamente per quanto concerne le impurità e i pesticidi;

² Le sostanze contenute in questi prodotti (in particolare il tenore totale di THC e CBD) devono essere determinate secondo standard di laboratorio riconosciuti.

³ I prodotti destinati a essere fumati o vaporizzati o che possono essere utilizzati a tali scopi sono soggetti all'imposta sul tabacco secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 ottobre 2009¹ sull'imposizione del tabacco.

Art. 7 cpv. 1

BE, VS, TG e JU nonché KAV vogliono che i prodotti resi accessibili nell'ambito di sperimentazioni pilota debbano sottostare a standard per i medicinali fitoterapeutici accettati a livello internazionale. ZH ritiene che anche determinate sostanze estranee debbano essere escluse e che i prodotti cosiddetti edibili (commestibili o bevibili) debbano soddisfare i requisiti di legge per le derrate alimentari. Quattro associazioni della canapa (ACCG, ACRT, MCVS, VLI) chiedono che il livello di qualità scelto sia stabilito sulla base di più condizioni quadro analogamente a quanto avviene per esempio nell'industria farmaceutica. Secondo UR occorre una base legale chiara per le ispezioni periodiche e l'ordinanza deve autorizzare esplicitamente gli organi di controllo ad accedere a luoghi, spazi ed edifici in qualsiasi momento senza un mandato di perquisizione. IGHANF auspica che in questo articolo venga inserito il concetto di categoria di prodotti come per esempio spray, oli, caramelle ecc. in quanto i modi d'uso e le conseguenze del loro impiego sono strettamente connessi a tali categorie.

Art. 7 cpv. 1 lett. a

Otto gruppi di interesse del settore scienza¹⁷, SSPH+, FUSUMIS e sette persone private¹⁸ ritengono che il valore massimo di THC proposto sia adeguato, mentre secondo Ostermundigen, SVSP e PEV è troppo alto; SVSP propone di abbassarlo al 12 per cento, Ostermundigen al 15 per cento.

BE, MRI, CTU BE e IDS si interrogano se non sia più opportuno controllare l'adeguatezza del tenore di THC nell'ambito della procedura di autorizzazione. Quattro associazioni della canapa (ACCG, ACRT, MCVS, VLI) propongono di non limitare il tenore di THC dei prodotti che possono essere messi in commercio nell'ambito di sperimentazioni pilota, bensì di informare e sensibilizzare i partecipanti sugli effetti dei diversi principi attivi della canapa. SSAC propone di non fissare un limite percentuale massimo per il tenore totale di THC, ma piuttosto di sensibilizzare sul grado di purezza e sugli effetti. IGHANF ritiene che occorra attendere i risultati delle sperimentazioni per esprimersi sull'utilità di una percentuale massima di THC.

Art. 7 cpv. 1 lett. b

KKBS, BL e AI auspicano che invece di «buone pratiche agricole» nell'ordinanza si utilizzi il termine della Commissione europea «buone pratiche di fabbricazione» (Good Manufacturing Practices – GMP) o quello in esse incluso di «buone pratiche agricole e di raccolta» (Good Agricultural and Collection Practices – GACP). A loro modo di vedere, mancano standard relativi per esempio ai pesticidi e ad altre impurità. Ostermundigen propone di riformulare questa lettera come segue: «essere prodotti conformemente alle prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) ed essere della migliore qualità, segnata-

¹⁷ LSS, SAMW, a+, ISPM, IUMSP, UniLu, UniGeG

¹⁸ CKU, MPU, KME, PMV, GSO, OFR, LMA

mente per quanto concerne le impurità e i pesticidi». NCZC è del parere che occorra fissare requisiti molto specifici per consentire una produzione della canapa secondo un protocollo preciso e per definire un'omogeneità dei prodotti attraverso i vari punti di distribuzione legati al progetto pilota. Per SSAC i prodotti devono essere conformi a standard di qualità come le buone pratiche agricole (Good Agricultural Practices – GAP), le buone pratiche di fabbricazione (Good Manufacturing Practices – GMP) e le buone pratiche di distribuzione (Good Distribution Practices – GDP) segnatamente per quanto concerne le impurità, i pesticidi, le contaminazioni e la messa in commercio.

Art. 7 cpv. 2

SG si chiede come vengano valutate le indicazioni sui prodotti importati e se sia opportuno stilare un elenco di laboratori nazionali riconosciuti nonché definire valori massimi per le impurità più frequenti. ZH vuole che il capoverso sia integrato come segue: «Le sostanze contenute in questi prodotti (in particolare il tenore totale di THC e CBD) devono essere determinate per lotto di produzione secondo standard di laboratorio riconosciuti. A intervalli regolari, singoli lotti di produzione devono essere analizzati per determinare le impurità presenti secondo la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso».

Art. 7 cpv. 3

ZH nonché Zurigo e Winterthur fanno notare che con l'imposizione dei prodotti della canapa il loro prezzo di vendita potrebbe superare quello sul mercato nero rendendo più difficile reclutare partecipanti alle sperimentazioni pilota. Quattro Cantoni (LU, BS, BL, SH), sette città¹⁹, tre partiti politici (up!, pvl, PES), 14 organizzazioni del settore salute/dipendenze²⁰, otto organizzazioni del settore scienza²¹, otto persone private²², IGHANF e otto altri gruppi di interesse²³ chiedono che si rinunci all'imposizione. Di questi 53 partecipanti alla consultazione, 36 vogliono che, se ciò non sarà il caso, i relativi introiti siano vincolati a misure di prevenzione nei Cantoni, alla ricerca sulla canapa, a un fondo o a progetti. Otto gruppi di interesse²⁴ appoggiano l'applicazione di un'imposta a destinazione vincolata e AT è favorevole a un'imposta. Le associazioni della canapa e DroLeg la approvano, ma vogliono che nel quadro delle sperimentazioni a scopi di ricerca sia possibile differenziarla.

Art. 8 Confezione

Art. 8	Confezione
La confezione dei prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 deve riportare:	
a. informazioni neutrali sul prodotto;	
b. una dichiarazione dei componenti, in particolare del tenore di THC e CBD;	
c. un'indicazione sulla sperimentazione pilota concreta;	
d. un'avvertenza concernente i rischi per la salute; e	
e. un'indicazione riguardante forme di consumo eventualmente meno nocive.	

VS, JU e BE, Zurigo, SSV, SVSP e KAV chiedono che la confezione sia sigillata, ZH che la canapa dispensata sia contrassegnata.

VS, JU e BE, SVSP e KAV vogliono che sulla confezione sia indicata la quantità, SG che si

¹⁹ Berna, Lucerna, Losanna, Werdenberg, Bienne, San Gallo, Thun

²⁰ EKSF, RADIX, SSAM, FS, Suprax, FOSUMIS, CONTACT, FOSUMOS, STISu, CRIAD, ags, samowar, AGS, PH CH

²¹ SNF, UniGeG, IUMSP, a+, LSS, SAMW, CTU BE, IDS

²² CKU, MPU, KME, PMV, GSO, OFR, LMA, MRI

²³ SSPH+, VKG, DOJ, SAJV, AvenirSocial, KKBS, SSV, SVSP

²⁴ AS, NAS-CPA, GREa, Ticino Addiction, FSP, ISAGE, DroLeg, CRIAD

definisca quali rischi per la salute devono essere riportati sulla confezione e LL CH che vi figurino il nome di un servizio regionale specializzato in disintossicazione dalla canapa. Per phS è importante che sulla confezione non si faccia menzione di proprietà terapeutiche. LL CH e AT chiedono una confezione standard senza pubblicità. TG auspica che vi siano menzionati esplicitamente il divieto di cessione e la protezione della gioventù, ZH che vi sia riportata la validità della legge federale sulla circolazione stradale e della LStup. NCZC chiede che oltre al tenore di THC e CBD sia indicato anche il tenore di CBN e il numero di lotto. Le associazioni della canapa (ACCG, ACRT, MCVS, VLI) auspicano che sulla confezione figurino i termini principali.

TIL, ALP e HCS vogliono lo stralcio della lettera d.

Art. 9 Pubblicità

Art. 9 Pubblicità

La pubblicità dei prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 è vietata.

LL CH, AT e phS approvano il divieto di pubblicità. LL CH e AT chiedono anche che nei punti vendita sia vietato esporre i prodotti in modo visibile alla clientela. Secondo up! per testare l'influsso della pubblicità sul comportamento di consumo, nella sperimentazione pilota svolta a tale scopo deve essere possibile derogare da tale divieto. IGHANF è del parere che la pubblicità non richiesta e la promozione dei prodotti della canapa (THC > 1 %) o la loro dispensazione gratuita nello spazio pubblico debbano essere vietate e che la promozione nei negozi specializzati debba essere autorizzata a condizione che non sia visibile dall'esterno.

Art. 10 Coltivazione, importazione e fabbricazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa

Art. 10 Coltivazione, importazione e fabbricazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa

L'UFSP può, nell'ambito di sperimentazioni pilota, rilasciare autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 8 capoverso 5 LStup.

SG ritiene ragionevole il rilascio di autorizzazioni eccezionali lungo l'intero processo di fabbricazione in Svizzera poiché questo è il modo migliore per controllare i prodotti. Per ZH la condizione per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale è la prova della tracciabilità senza lacune.

VS e JU nonché KAV sono del parere che chi presenta una domanda per svolgere una sperimentazione pilota debba essere segnalato alla polizia. Secondo BL il rilascio di autorizzazioni eccezionali da parte dell'UFSP deve presupporre una buona reputazione e auspica che esistano misure efficaci per affrontare e all'occorrenza prevenire eventuali casi di abuso.

IGHANF chiede che i prodotti dispensati nel quadro delle sperimentazioni pilota siano fabbricati esclusivamente in Svizzera. SSAC e NCZC vogliono convertire l'autorizzazione eccezionale in autorizzazione di coorte per la coltivazione, l'importazione e la fabbricazione di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa nel quadro di sperimentazioni pilota di distribuzione della canapa a scopi non medici.

Art. 11 Punti vendita

Art. 11 Punti vendita

I prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 possono essere resi accessibili solo in punti vendita che dispongono di:

- a. personale esperto;
- b. un'infrastruttura adeguata, in particolare ai fini del corretto deposito dei prodotti.

Otto Cantoni²⁵, due organizzazioni del settore salute (DAD, JoD), Zurigo, SSV, IGHANF e NCZC giudicano troppo vaghe le espressioni «personale esperto» e «infrastruttura adeguata» e auspicano che vengano precisate. Riguardo al personale, Zurigo propone di riformulare la lettera a come segue: «personale che ha concluso una formazione professionale e ha seguito un perfezionamento qualificato sulla canapa». Secondo VS e JU nonché KAV e SVSP, la polizia deve conoscere i punti vendita autorizzati. BL vuole tenere alti i requisiti posti ai punti vendita e ritiene che una buona reputazione debba figurare tra le condizioni da soddisfare. BE auspica una formulazione in linea con la legislazione in materia di stupefacenti (art. 54 cpv. 1 OCStup). LL CH chiede che i prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 siano accessibili solo nelle farmacie e nei centri di dispensazione non orientati al commercio che possiedono un'infrastruttura adeguata (soprattutto ai fini del corretto deposito dei prodotti) e un personale formato, esclusi gli spazi che offrono canapa CBD. Secondo NCZC occorre limitare l'apertura di punti di distribuzione troppo vicini per esempio alle scuole. I punti di distribuzione legati a una sperimentazione pilota dovrebbero sorgere innanzitutto in luoghi adatti allo spaccio di strada». SHC vuole che anche alle farmacie sia consentito vendere canapa OTC.

Art. 12 Partecipazione

Art. 12 Partecipazione

¹ Possono partecipare alle sperimentazioni pilota le persone che:

- a. possono provare di consumare già stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa;
- b. sono domiciliate in un Comune nel quale si svolge una sperimentazione pilota.

² È esclusa la partecipazione di persone:

- a. minorenni;
- b. in gravidanza o in allattamento;
- c. che soffrono di una malattia mentale diagnosticata da un medico o che assumono psicofarmaci soggetti all'obbligo di prescrizione.

³ Non sussiste alcun diritto a partecipare a sperimentazioni pilota.

Art. 12 cpv. 1 lett. a

GE, Werdenberg, Ticino Addiction e samowar propongono di sostituire l'analisi proposta con un'autodichiarazione firmata dal partecipante». JoD chiede che siano ammessi alle sperimentazioni pilota unicamente le persone che non consumano altre droghe illegali.

Art. 12 cpv. 1 lett. b

ZH non vede per quale motivo i partecipanti debbano essere domiciliati nel Comune nel quale si svolge la sperimentazione pilota. Qualora tale disposizione venga mantenuta, chiede che ci si limiti a esigere che i partecipanti siano domiciliati nel Cantone interessato. La stessa proposta viene formulata anche dalle associazioni della canapa ACCG, ACRT, MCVS e VLI. Per San Gallo i partecipanti devono essere domiciliati in un Comune che prende parte a una sperimentazione pilota. Secondo SVSP tra le condizioni di partecipazione vi deve essere anche uno statuto di soggiorno regolare. NCZC vuole che la lettera b sia modificata come segue: «sono maggiorenni e risiedono nel Cantone nel quale si svolge la sperimentazione pilota».

Art. 12 cpv. 2 lett. a

18 rappresentanti dei settori salute/dipendenze²⁶, scienza²⁷, lavoro sociale (AvenirSocial) e gioventù (DOJ) nonché Lucerna e dieci persone private²⁸ sono del parere che, dopo

²⁵ OW, GL, SG, ZH, LU, BS, SH, TG

²⁶ EKSF, SSAM, FOSUMIS, FMH, NAS-CPA, AGS, PH CH, FSP

²⁷ SSPH+, UniGeG, UniLu, IUMSP, a+, LSS, SAMW, CTU BE

²⁸ CKU, MPU, KME, PMV, GSO, OFR, LMA, MRI, SFE, ROB

un'attenta valutazione, anche i minorenni devono poter partecipare a sperimentazioni speciali che indagano questioni specifiche della gioventù. BL e phS approvano l'esclusione di minorenni. LL CH chiede che l'età minima dei partecipanti venga fissata a 20 anni, affinché la prova di essere già consumatori di canapa non consideri il periodo della minore età.

Art. 12 cpv. 2 lett. c

Diversi partecipanti alla consultazione (nove città²⁹, sette Cantoni³⁰, 17 associazioni del settore salute/prevenzione³¹, dieci organizzazioni del settore scienza³², cinque associazioni della canapa³³, nove persone private³⁴, PS e otto altre organizzazioni³⁵) fanno notare che non ha senso escludere le persone che soffrono di una malattia psichica o che assumono psicofarmaci. Dato che la dipendenza dalla canapa è considerata un disturbo psichico, un'esclusione di questo gruppo di persone sarebbe in contraddizione con l'obiettivo precipuo delle sperimentazioni pilota e impedirebbe l'acquisizione di importanti conoscenze per una parte del gruppo bersaglio nonché lo studio di importanti temi. Le città propongono di escludere unicamente le persone che soffrono di una malattia diagnosticata da un medico, per la quale a giudizio del medico che segue lo studio il consumo di canapa è controindicato. IDS chiede che il protocollo della sperimentazione, i gruppi bersaglio come pure i criteri di inclusione ed esclusione vengano definiti nel quadro della procedura di autorizzazione. phS condivide la proposta di escludere le persone affette da un disturbo psichico. FSP chiede che siano escluse anche le persone che al momento della sperimentazione seguono una terapia psicologica/psicoterapeutica.

Art. 13 Obbligo di informare

Art. 13	Obbligo di informare
1	Chi svolge una sperimentazione pilota deve:
a.	informare i partecipanti in merito al contenuto e alla portata della sperimentazione pilota nonché alle condizioni di partecipazione e metterli al corrente dei potenziali rischi;
b.	ottenere il consenso scritto dei partecipanti;
c.	rilasciare ai partecipanti un'attestazione che li renda riconoscibili come partecipanti allo studio.
2	I partecipanti possono revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.

phS e SSV osservano che l'attestazione di partecipante allo studio tale deve essere infalsificabile. SVSP segnala che non è chiaro quali informazioni debba contenere tale attestazione. UR e SVSP chiedono che sia obbligatorio portarla con sé. BL e KKBS propongono che i partecipanti siano registrati in una banca dati nazionale. Secondo Lucerna, San Gallo, Werdenberg e Zurigo, SSV, otto organizzazioni del settore salute/dipendenze³⁶, pvl e IDS, occorre assicurare che, in seguito alla prova richiesta loro, i partecipanti non vengano perseguiti penalmente per aver consumato canapa prima di prendere parte a una sperimentazione pilota, dato che ciò costituisce una condizione per potervi partecipare.

ZG, pvl e SU auspicano l'inserimento nell'ordinanza di un obbligo di informazione riguardo al diritto vigente in materia di circolazione stradale. ZH chiede un'informazione scritta.

²⁹ Berna, Lucerna, Losanna, Winterthur, Werdenberg, Bienne, Zurigo, San Gallo, Thun

³⁰ ZH, VD, FR, LU, BS, NE, VD

³¹ EKSf, RADIX, SSAM, FS, AS, Suprax, FOSUMIS, CONTACT, FOSUMOS, StiSu, GREa, AT, ags, samowar, Ticino Addiction, CTU BE, IDS

³² SNF, UniGeG, UniLu, IUMSP, ISAGE, a+, LSS, SAMW, CTU BE, IDS

³³ DroLeg, VLI, MCVS, ACRT, ACCG

³⁴ CKU, MPU, KME, PMV, GSO, OFR, LMA, RMI, ROB

³⁵ SSPH+, VKG, SAJV, AvenirSocial, SSV, SODK, FSP, FMH

³⁶ FS, Suprax, CONTACT, StiSu, ags, samowar, AGS, PH CH

Art. 14 Dispensazione

Art. 14 Dispensazione

¹ La quantità dei prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 dispensata a ciascun partecipante è determinata in funzione del fabbisogno personale mensile. Non deve superare i 5 grammi di tenore totale di THC per dispensazione e 10 grammi di tenore totale di THC al mese.

² I prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 possono essere dispensati ai partecipanti solo dietro pagamento. Il tenore del principio attivo e il prezzo al mercato nero locale devono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione del prezzo.

³ La quantità dispensata deve essere registrata.

Art. 14 cpv. 1

La limitazione della quantità dei prodotti acquistabile per dispensazione e al mese è un punto controverso. La proposta contenuta nell'avamprogetto della OSPStup (5 grammi di tenore totale di THC per dispensazione e 10 grammi di tenore totale di THC al mese) è accolta esplicitamente da FR, SODK, SSV, Berna, Lucerna, San Gallo e Winterthur, nove università, istituti di ricerca e accademie scientifiche³⁷ e da tre organizzazioni del settore salute (PH CH, FOSUMIS, AGS). CTU BE auspica l'eliminazione della limitazione per acquisto e il mantenimento di quella mensile. Diverse associazioni della canapa chiedono di aumentare la quantità acquistabile mensilmente (DroLeg: 15 grammi, SSAC e NCZC: 20 grammi) o di prevedere solo un limite massimo per sperimentazione definito in base a criteri scientifici (ACCG, ACRT, MCVS, VLI).

BE, JU e VS così come KAV chiedono che, anziché basarsi sul tenore totale di THC, la quantità acquistabile di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa sia limitato a 10 grammi per dispensazione, analogamente alla regolamentazione del possesso non punibile di canapa secondo l'articolo 19b capoverso 2 LStup. A loro modo di vedere ciò faciliterebbe l'esecuzione (nessun perseguimento penale per il possesso/il porto di 10 grammi di canapa, indipendentemente dalla partecipazione a sperimentazioni pilota). Per IGHANF la norma sulla quantità dei prodotti dispensata non è chiara.

Art. 14 cpv. 2

ROB vuole che il prezzo si basi sui costi effettivi. SSAM chiede che, ai fini della determinazione del prezzo, si tenga in considerazione il tenore del principio attivo, SSAC, un approccio equo (Fair Trade) e il prezzo sul mercato nero nazionale. Per SG occorre fissare un prezzo di riferimento nazionale. ZH auspica che, ai fini della determinazione del prezzo, la direzione dello studio in questione si orienti al prezzo sul mercato nero rilevato dalla polizia cantonale competente. Per LL CH il prezzo, incluse le tasse e le imposte, può scostarsi solo in misura minima dal prezzo localmente usuale nel mercato nero per la canapa con un tenore del principio attivo comparabile. AT e LL CH chiedono che eventuali profitti generati dalle sperimentazioni pilota vengano utilizzati per finanziare misure di prevenzione e progetti di ricerca sul consumo di canapa. Le associazioni della canapa ACCG, ACRT, MCVS e VLI preferiscono che il partecipante paghi un prezzo concorrenziale ed equo anziché uno stabilito tenendo in considerazione quello sul mercato nero.

Art. 14 cpv. 3

VS, JU, SH, BE e TG così come KAV chiedono che ogni dispensazione di stupefacenti debba essere documentata e propongono di inserire un articolo che regolamenti il controllo e la registrazione degli stupefacenti acquistati e dispensati.

³⁷ UniGeG, UniLu, ISPM, IDS, IUMSP, a+, LSS, SAMW, SSPH+

Art. 15 Consumo

Art. 15 Consumo

¹ I partecipanti possono usare i prodotti ricevuti secondo l'articolo 7 capoverso 1 solo per il proprio consumo e non possono consumarli in luoghi accessibili al pubblico.

² Chi cede tali prodotti o consuma in luoghi accessibili al pubblico è escluso dalla sperimentazione pilota.

Art. 15 cpv. 1

Tre Cantoni (BL, FR, AI) nonché SODK e KKBS, due associazioni giovanili (DOJ, SAJV) e altri sei gruppi di interesse (NAS-CPA, Infodrog, ISAGE, AvenirSocial, IGHANF, FSP) ritengono che il divieto di consumo in luoghi pubblici non sia praticabile.

Per quanto riguarda l'esecuzione, VS, JU e BE nonché KAV e SPVS propongono di limitare per quanto possibile il luogo del consumo al domicilio dei partecipanti. Portare con sé il prodotto chiuso deve essere consentito solo per il trasporto dal centro di dispensazione alla propria abitazione. SG fa notare che con questa disposizione il consumo si sposterà negli spazi privati. SVSP vuole che sia consentito portare con sé e consumare i prodotti della canapa dispensati unicamente nei Comuni nei quali si svolgono le sperimentazioni pilota e nei Comuni di domicilio dei partecipanti. SSAC auspica che il consumo in luoghi pubblici sia vietato solo laddove lo è anche consumare altri prodotti destinati a essere fumati o vaporizzati.

Art. 15 cpv. 2

Due Cantoni (LU, BS), quattro gruppi di interesse del settore salute/dipendenze (FOSUMIS, AGS, PH CH, SSPH+), tre rappresentanti del settore scienza (UniGeG, UniLu, IUMSP) e otto persone private³⁸ chiedono che il compito di sanzionare non venga demandato alla direzione dello studio, ma rimanga di competenza delle autorità di perseguimento penale. Invitano inoltre a valutare se le pene attualmente comminate in caso di consumo di canapa non siano sufficienti per punire i partecipanti allo studio che infrangono questa disposizione. 26 gruppi di interesse³⁹ auspicano uno spettro di sanzioni più ampio (come l'esclusione temporanea o l'obbligo di sottoporsi a una consulenza) o la possibilità di pronunciare un avvertimento, in quanto ritengono l'esclusione dallo studio inutile. Ostermundigen considera opportuno escludere i partecipanti che non rispettano le regole. PEV chiede l'integrazione di un rinvio all'articolo 19 capoverso 1 lettera c LStup affinché sia chiaro che esistono disposizioni penali che vanno oltre l'esclusione dalla sperimentazione.

Art. 16 Monitoraggio delle conseguenze sulla salute

Art. 16 Monitoraggio delle conseguenze sulla salute

¹ I titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota monitorano le conseguenze sulla salute dei partecipanti e assicurano il trattamento in caso di problemi di salute legati allo studio.

² Segnalano tempestivamente all'UFSP i problemi straordinari.

Per BL, SSV, Zurigo, FOSUMIS, PH CH, AGS, SSPH+, nove gruppi di interesse del settore scienza⁴⁰ e otto persone private⁴¹ è difficile monitorare le conseguenze sulla salute visto che spesso queste si manifestano solo a posteriori. Lo stato di salute, per contro, può essere monitorato. Propongono pertanto di sostituire l'espressione «conseguenze sulla salute» con «stato di salute». SG fa notare che, a tale scopo, occorrono linee guida concrete sotto forma

³⁸ CKU, MPU, KME, PMV, GSO, OFR, LMA, MRI

³⁹ ZH, SG, SODK, Berna, Lucerna, Losanna, Winterthur, Bienne, SSV, pvl, PES, SNF, ISAGE, a+, LSS, SAMW, CTU BE, FMH, FOSUMIS, NAS-CAP, ags, AGS, PH CH, DOJ, SAJV, AvenirSocial

⁴⁰ ISPM, UniGeG, UniLu, IUMSP, a+, LSS, SAMW, CTU BE, IDS

⁴¹ CKU, MPU, KME, PMV, GSO, OFR, LMA, MRI

di una scheda informativa o di un'istruzione dell'UFSP. GL chiede che sia monitorato anche il comportamento dei partecipanti nel loro ambiente sociale. Per UDF manca la richiesta di qualifiche professionali specifiche per svolgere tale monitoraggio. up! chiede lo stralcio dell'articolo. IGHANF osserva che con ogni probabilità questo articolo non sarà attuabile.

Art. 17 Restituzione

Art. 17 Restituzione

Dopo la conclusione della sperimentazione pilota i prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 non usati devono essere consegnati alle autorità esecutive cantonali competenti per essere utilizzate o distrutte.

TG, VS, SH, BE e JU nonché KAV sono contrari a un riutilizzo dei prodotti non usati e propongono di sostituire il termine «distrutti» con «eliminati» analogamente all'articolo 70 OCStup.

BS, SSPH+, FOSUMIS, otto gruppi di interesse del settore scienza⁴² nonché otto persone private⁴³ chiedono di prevedere la possibilità di una restituzione ai produttori. SSAC auspica che dopo la conclusione della sperimentazione pilota i prodotti non usati e non degradati vengano messi in quarantena e sigillati dal titolare dell'autorizzazione in vista di un'«analisi di retest» condotta in laboratorio per un loro eventuale riutilizzo. Secondo UDF occorre definire meglio cosa si intende per «utilizzare» e propone di completare l'articolo come segue: «... alle autorità esecutive cantonali competenti per essere utilizzati a scopo puramente medico nel quadro di una sperimentazione pilota svolta in un'altra regione o distrutti.»

IGHANF vuole creare una regia federale della canapa autorizzata a costituire in anticipo e gestire le scorte a livello nazionale evitando i problemi di sovrapproduzione. NCZC propone di modificare la disposizione come segue: «Dopo la conclusione della sperimentazione pilota i partecipanti e i produttori in possesso di prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 devono provvedere alla loro distruzione restituendoli alle autorità esecutive cantonali competenti».

⁴² ISPM, UniGeG, UniLu, IUMSP, a+, LSS, SAMW, CTU BE

⁴³ CKU, MPU, KME, PMV, GSO, OFR, LMA, MRI

4.2.3 Sezione 3: Procedura

Art. 18 Domande

Art. 18 Domande

¹ La domanda per lo svolgimento di una sperimentazione pilota deve essere presentata all'UFSP.

² La domanda deve contenere almeno:

- a. indicazioni sull'obiettivo e l'utilità della sperimentazione pilota;
- b. la descrizione della sperimentazione, segnatamente indicazioni sul contenuto, la metodologia e i modi di procedere, il numero di partecipanti, il finanziamento e lo scadenziario;
- c. indicazione dei prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 che devono essere resi accessibili;
- d. l'elenco dei punti vendita che rendono accessibili i prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1;
- e. l'accordo dei Comuni interessati per quanto concerne i punti vendita previsti;
- f. indicazioni sulle quantità che si prevede di dispensare ai partecipanti;
- g. indicazioni su coltivazione, importazione, fabbricazione e messa in commercio dei prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1;
- h. la descrizione dei provvedimenti volti a garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico;
- i. indicazioni sul monitoraggio delle conseguenze sulla salute dei partecipanti (art. 16);
- j. un piano di prevenzione, di protezione della gioventù e della salute;
- k. l'autorizzazione della commissione etica competente o una sua conferma che non è necessaria alcuna autorizzazione.

³ Le domande di prolungamento ai sensi dell'articolo 5 devono essere motivate.

Al e KKBS sono del parere che alla presentazione della domanda l'autorità esecutiva cantonale competente debba già essere stabilita e che il suo nome debba quindi figurare nella domanda stessa. Ciò contribuirebbe anche a chiarire la questione del finanziamento di un'eventuale attività di controllo da parte dell'autorità designata.

Art. 18 cpv. 2 lett. b

JoD ritiene che le sperimentazioni pilota debbano essere finanziate esclusivamente con fondi pubblici per garantirne l'indipendenza ed evitare conflitti d'interesse. SVSP rinvia al suo commento all'articolo 6.

Art. 18 cpv. 2 lett. c

ZH è del parere che nella domanda si debba menzionare il servizio responsabile dell'approvazione dei prodotti per la vendita e che il suo compito consista soprattutto nel fare in modo che i requisiti menzionati nell'articolo 7 capoverso 1 siano soddisfatti, che le sostanze contenute nei prodotti siano rilevate in base a standard di laboratorio riconosciuti conformemente all'articolo 7 capoverso 2 e che la confezione rispetti i requisiti posti all'articolo 8.

Art. 18 cpv. 2 lett. d

phS chiede che la domanda per lo svolgimento di una sperimentazione pilota documenti anche la disponibilità del punto vendita designato, in particolare della farmacia, e non solo il consenso del Comune.

up! vuole lo stralcio della lettera d adducendo che l'elenco dei punti vendita deve essere flessibile almeno per le sperimentazioni che hanno come obiettivo della ricerca un avvicinamento al prezzo di mercato.

Art. 18 cpv. 2 lett. e

Werdenberg, ISAGE, 11 organizzazioni del settore salute/dipendenze⁴⁴ e sei altre organizzazioni⁴⁵ rinviano ai loro commenti all'articolo 4.

Secondo PES nulla depone a sfavore di un'estensione della limitazione territoriale a interi Cantoni e regioni. Dopotutto, anche l'impatto delle sperimentazioni pilota sui sistemi spesso organizzati a livello cantonale dell'odierno aiuto nell'ambito delle dipendenze potrebbe costituire un tema di studio rilevante. PS ritiene opportuno permettere ai Cantoni di svolgere sperimentazioni pilota per poter valutare l'impatto di una dispensazione controllata della canapa sui loro dispositivi di aiuto nell'ambito delle dipendenze.

Art. 18 cpv. 2 lett. h (vedi anche commenti all'art. 8a cpv. 1 lett. c LStup)

LU e BS, tre associazioni del settore salute/dipendenze (FOSUMIS, SGS, PH CH), SSPH+, FMH, otto gruppi di interesse del settore scienza⁴⁶ nonché otto persone private⁴⁷ sostengono che la sicurezza pubblica non possa essere totalmente garantita e propongono pertanto di riformulare questa disposizione come segue: «la descrizione dei provvedimenti volti a garantire la sicurezza dei partecipanti e a tenere in debito conto la sicurezza pubblica».

BL e KKBS chiedono di sostituire l'espressione «garantire la sicurezza» con «proteggere la sicurezza».

Secondo EgD e DAD la sicurezza del pubblico non può essere garantita.

Art. 18 cpv. 2 lett. i

IGHANF richiama l'attenzione sulla mancanza di garanzie riguardo alla protezione del consumatore e dei suoi dati e si interroga su chi abbia la responsabilità delle sperimentazioni e fino a che punto.

JoD chiede che l'«apposito servizio specializzato» per monitorare le conseguenze sulla salute dei partecipanti venga definito con precisione e comunicato.

Art. 18 cpv. 2 lett. j

GL è del parere che l'UFSP debba definire i contenuti fondamentali dei piani menzionati. LU vuole che siano indicati requisiti minimi per i piani esposti. KKBS e BL richiamano l'attenzione sul pericolo che la partecipazione a sperimentazioni pilota di persone adulte che vivono in un'economia domestica con bambini possa promuovere involontariamente tra questi ultimi l'accettazione del consumo di droga. Raccomandano pertanto di discutere di questo rischio con i partecipanti. Fanno inoltre notare che anche il divieto di consumare i prodotti dispensati in luoghi accessibili al pubblico costituisce un potenziale pericolo per i figli dei partecipanti per quanto riguarda la protezione dal fumo passivo. Invitano quindi a sensibilizzare i partecipanti anche su questo aspetto.

Nove associazioni dei settori salute, gioventù e scienza⁴⁸ chiedono che il piano di protezione della gioventù venga allestito con un approccio globale tenendo conto di tutti i suoi aspetti (promozione dell'alfabetizzazione sanitaria, rilevamento precoce, offerte di aiuto).

Art. 18 cpv. 2 lett. k

SODK si interroga sull'utilità di un esame da parte di una commissione d'etica cantonale visto che nel corso della procedura per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'UFSP è possibile esaminare in modo sufficientemente approfondito tutti gli aspetti della domanda. Anche FR

⁴⁴ RADIX, FS, Suprax, CONTACT, NAS-CPA, StiSu, ags, samowar, AGS, PH CH, Infodrog

⁴⁵ VKG, FMH, DOJ, SAJV, AvenirSocial, FSP

⁴⁶ ISPM, UniGeG, UniLu, IUSPM, a+, LSS, SAMW, CTU BE

⁴⁷ CKU, MPU, KME, PMV, GSO, OFR, LMA, MRI

⁴⁸ FMH, DOJ, SAJV, AvenirSocial, FSP, AGS, PH CH, ISAGE, NAS-CPA

esprime scetticismo, adducendo che quando l'UFSP deve decidere in merito al rilascio di un'autorizzazione ha la possibilità di esaminare tutti gli aspetti della domanda in modo sufficientemente approfondito (art. 18 e 19) e che non è auspicabile sviluppare 26 prassi più o meno diverse in Svizzera. A suo modo di vedere, non è quindi chiaro quali siano i vantaggi di un esame da parte di una commissione d'etica cantonale. Secondo UniGeD l'ordinanza dovrebbe enunciare chiaramente che le sperimentazioni pilota non sottostanno alla legge sulla ricerca umana (LRUm) dal momento che il loro scopo non è né quello di curare né quello di capire una malattia, e che le condizioni previste da tale legge mal si conciliano con il contesto delle sperimentazioni pilota (p. es. obbligo di interrompere anticipatamente la sperimentazione quando l'ipotesi è stata statisticamente confermata; partecipazione gratuita; possibile obbligo di stipulare un'assicurazione). Del resto, le verifiche che l'UFSP è tenuto a effettuare per il rilascio di un'autorizzazione (art. 18 e 19) permettono già di verificare che il rapporto benefici/rischi di ogni sperimentazione pilota sia soddisfacente; inoltre il follow-up periodico da parte dell'UFSP sarà sicuramente più esteso rispetto a quello che una commissione d'etica potrebbe eseguire.

BL e KKBS propongono inoltre che nella domanda debba figurare l'eventuale autorità esecutiva cantonale di cui all'articolo 22.

Art. 19 Autorizzazione

Art. 19 Autorizzazione

¹ Se i requisiti delle sperimentazioni pilota sono soddisfatti, l'UFSP rilascia l'autorizzazione dopo aver consultato i Cantoni e i Comuni interessati nonché la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze (CFQD).

² Respinge le domande se ritiene che una sperimentazione pilota non apporti conoscenze nuove o supplementari in relazione all'obiettivo di cui all'articolo 2.

LU chiede che tra le condizioni che devono essere tassativamente adempiute affinché la Confederazione rilasci un'autorizzazione vi sia il consenso dei Cantoni coinvolti. Per assicurare che sia possibile analizzare su basi scientifiche i temi di ricerca formulati, FSP propone che l'UFSP chieda una valutazione esterna prima di rilasciare un'autorizzazione.

SSAC auspica la creazione di una commissione sulla canapa in seno all'UFSP o perfino di un ufficio federale sulla canapa che, oltre a coordinare le sperimentazioni pilota o altri progetti legati alla canapa a scopi non medici, eserciti il controllo ed emetta allerte.

Art. 20 Revoca dell'autorizzazione

Art. 20 Revoca dell'autorizzazione

L'UFSP revoca l'autorizzazione segnatamente se:

- a. ordine e sicurezza pubblici sono minacciati;
- b. segnali fanno supporre che la salute dei partecipanti sia in serio pericolo;
- c. il suo titolare contravviene a prescrizioni legate all'autorizzazione in modo reiterato o grave;
- d. le condizioni che hanno condotto a rilasciare l'autorizzazione non sussistono più o non sono più soddisfatte.

BL vuole che un'autorizzazione possa essere revocata se ordine e sicurezza pubblici nonché la protezione della gioventù sono minacciati. LL CH chiede la possibilità di revocare un'autorizzazione se le condizioni di partecipazione formulate all'articolo 12 non sono rispettate.

Art. 21 Coordinamento della procedura di domanda

Art. 21 Coordinamento della procedura di domanda
L'UFSP coordina la procedura concernente lo svolgimento di una sperimentazione pilota e le relative domande per il rilascio di autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 8 capoverso 5 LStup.

Non sono pervenuti commenti riguardo a questo articolo.

4.2.4 Sezione 4: Esecuzione

Art. 22 Controllo

Art. 22 Controllo
1 L'UFSP controlla che i titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota rispettino le disposizioni della presente ordinanza. Può delegare questo compito alle autorità esecutive cantonali competenti.
2 I titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota forniscono all'UFSP le informazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di controllo.

Art. 22 cpv. 1

GL accoglie positivamente il controllo da parte dell'UFSP e respinge la possibilità di delegare tale compito. Anche ZG e Zurigo sono a favore del controllo da parte dell'UFSP. SG e ZG sottolineano l'onere supplementare generato dal conferimento di questo compito ai Cantoni.

Art. 22 cpv. 2

ZH chiede che l'obbligo di informazione valga anche nei confronti delle autorità esecutive cantonali. Al riguardo, vedi anche i commenti all'articolo 14 capoverso 3.

Art. 23 Rendiconto e rapporto di ricerca

Art. 23 Rendiconto e rapporto di ricerca
1 I titolari di autorizzazioni per sperimentazioni pilota sono tenuti a informare annualmente l'UFSP sull'andamento della sperimentazione pilota nonché sulle quantità di prodotti secondo l'articolo 7 capoverso 1 dispensate e detenute.
2 Devono analizzare la sperimentazione pilota secondo standard scientifici riconosciuti e documentarne i risultati in un rapporto di ricerca.
3 I risultati devono essere comunicati all'UFSP.

ZH chiede anche un rendiconto sui costi e i ricavi della vendita dei prodotti. NCZC auspica che l'UFSP sia informato anche sulle quantità dei prodotti restituiti, distrutti o rubati (cpv. 1) e che i risultati siano comunicati all'UFSP semestralmente, una volta a metà e una volta alla fine dell'anno (cpv. 3). Secondo EgD e DAD manca un gruppo di controllo.

Art. 24 Informazione del pubblico

Art. 24 Informazione del pubblico
L'UFSP informa periodicamente il pubblico in merito alle sperimentazioni pilota in corso.

NCZC chiede che venga indicato un sito web tramite il quale l'UFSP informa periodicamente il pubblico.

Art. 25 Esame della necessità di legiferare

Art. 25	Esame della necessità di legiferare
1	L'UFSP analizza costantemente i rapporti di ricerca in vista dell'emanazione di un'eventuale modifica di legge concernente il disciplinamento dell'impiego di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa.
2	Sono esaminati in particolare: <ul style="list-style-type: none">a. le conseguenze sulla salute individuale e pubblica, il comportamento legato al consumo nonché l'ordine e la sicurezza pubblici;b. la pertinenza delle misure, degli strumenti o dei metodi esaminati in vista dell'emanazione di un'eventuale modifica di legge.
3	Al più tardi dopo la conclusione di tutte le sperimentazioni pilota, l'UFSP redige un rapporto all'attenzione del Consiglio federale. Il rapporto analizza le esperienze acquisite nel corso delle sperimentazioni pilota.
4	Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale in merito ai risultati al più tardi dopo la conclusione di tutte le sperimentazioni pilota.

Art. 25 cpv. 2

LL CH vuole che il capoverso 2 lettera b sia integrato come segue: «... modifica di legge *per ridurre al minimo il danno alla salute della popolazione nel suo insieme*». PEV chiede che al capoverso 2 sia aggiunta una lettera c del seguente tenore: «c. le conseguenze sulla salute individuale e pubblica, il comportamento legato al consumo, *la protezione della gioventù* nonché l'ordine e la sicurezza pubblici».

Art. 25 cpv. 4

SSAM e ROB vogliono che il Consiglio federale notifichi i risultati anche al Segretario generale dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti conformemente all'articolo 3 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (RS 0.812.121.0).

Art. 26 Esenzione dagli emolumenti

Art. 26	Esenzione dagli emolumenti
	Non sono riscossi emolumenti per: <ul style="list-style-type: none">a. decisioni concernenti autorizzazioni per lo svolgimento di una sperimentazione pilota;b. decisioni concernenti autorizzazioni eccezionali ai secondo l'articolo 8 capoverso 5 LStup in relazione a sperimentazioni pilota.

ZH chiede che sia prevista la possibilità di riscuotere emolumenti per controlli del titolare dell'omologazione, mentre up! è del parere che i costi della procedura di autorizzazione debbano essere a carico del richiedente. SNF, invece, è favorevole all'esenzione dagli emolumenti. GE propone di precisare le lettere a e b come segue: «decisioni *dell'UFSP* concernenti...».

4.2.5 Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 27 Entrata in vigore

Art. 27	Entrata in vigore
	La presente ordinanza entra in vigore il ... e vige fino al

Non sono pervenuti commenti riguardo a questo articolo.

Allegato 1: Elenco dei partecipanti alla consultazione

Cantoni

Acronimo	Nome del partecipante	Conclusione
AG	Kanton Aargau Canton d'Argovie Cantone di Argovia	Approvazione
AI	Kanton Appenzell Innerrhoden Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures Cantone di Appenzello Interno	Approvazione con riserve / proposte di modifica
AR	Kanton Appenzell Ausserrhoden Canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Cantone di Appenzello Esterno	Approvazione
BE	Kanton Bern Canton de Berne Cantone di Berna	Rifiuto
BL	Kanton Basel-Landschaft Canton de Bâle-Campagne Cantone di Basilea Campagna	Approvazione con riserve / proposte di modifica
BS	Kanton Basel-Stadt Canton de Bâle-Ville Cantone di Basilea Città	Approvazione con riserve / proposte di modifica
FR	Kanton Freiburg Canton de Fribourg Cantone di Friburgo	Rielaborazione integrale
GE	Kanton Genf Canton de Genève Cantone di Ginevra	Approvazione con riserve / proposte di modifica
GL	Kanton Glarus Canton de Glaris Cantone di Glarona	Rifiuto
GR	Kanton Graubünden Canton des Grisons Cantone dei Grigioni	Approvazione con riserve / proposte di modifica
JU	Kanton Jura Canton du Jura Cantone del Giura	Approvazione con riserve / proposte di modifica
LU	Kanton Luzern Canton de Lucerne Cantone di Lucerna	Approvazione con riserve / proposte di modifica
NE	Kanton Neuenburg Canton de Neuchâtel Cantone di Neuchâtel	Approvazione con riserve / proposte di modifica
NW	Kanton Nidwalden Canton de Nidwald Cantone di Nidvaldo	Rifiuto
OW	Kanton Obwalden Canton de Obwald Cantone di Obvaldo	Approvazione con riserve / proposte di modifica

SG	Kanton St. Gallen Canton de Saint-Gall Cantone di San Gallo	Approvazione con riserve / proposte di modifica
SH	Kanton Schaffhausen Canton de Schaffhouse Cantone di Sciaffusa	Approvazione con riserve / proposte di modifica
SO	Kanton Solothurn Canton de Soleure Cantone di Soletta	Approvazione
SZ	Kanton Schwyz Canton de Schwytz Cantone di Svitto	Rifiuto
TG	Kanton Thurgau Canton de Thurgovie Cantone di Turgovia	Approvazione con riserve / proposte di modifica
TI	Kanton Tessin Canton du Tessin Cantone Ticino	Approvazione con riserve / proposte di modifica
UR	Kanton Uri Canton d'Uri Cantone di Uri	Approvazione con riserve / proposte di modifica
VD	Canton de Vaud Canton de Vaud Cantone di Vaud	Approvazione con riserve / proposte di modifica
VS	Kanton Wallis Canton du Valais Cantone del Vallese	Approvazione con riserve / proposte di modifica
ZG	Kanton Zug Canton de Zoug Cantone di Zugo	Approvazione con riserve / proposte di modifica
ZH	Kanton Zürich Canton de Zurich Cantone di Zurigo	Approvazione con riserve / proposte di modifica

Partiti politici

Acronimo	Nome del partecipante	Conclusione
BDP	Bürgerlich-Demokratische Partei	Approvazione con riserve / proposte di modifica
PBD	Parti bourgeois-démocratique	
PBD	Partito borghese-democratico	
CVP	Christlichdemokratische Volkspartei	Rifiuto
PDC	Parti démocrate-chrétien	
PPD	Partito popolare democratico	
EDU	Eidgenössisch-Demokratische Union	Rifiuto
UDF	Union Démocratique Fédérale	
UDF	Unione Democratica Federale	
EVP	Evangelische Volkspartei der Schweiz	Rifiuto
PEV	Parti évangélique Suisse	
PEV	Partito evangelico svizzero	
FDP	FDP. Die Liberalen	Approvazione con riserve / pro-

PLR	PLR. Les Libéraux-Radicaux	poste di modifica
PLR	PLR. I Liberali Radicali	
glp	Grünliberale Partei Schweiz	Approvazione con riserve / proposte di modifica
pvl	Parti vert'libéral	
pvl	Partito verde-liberale	
GPS	Grüne Partei der Schweiz	Approvazione con riserve / proposte di modifica
PES	Parti écologiste suisse	
PES	Partito ecologista svizzero	
PPS	Piratenpartei Schweiz	Approvazione
PPS	Parti Pirate Suisse	
PPS	Partito Pirata Svizzero	
SP	Sozialdemokratische Partei der Schweiz	Approvazione con riserve / proposte di modifica
PS	Parti socialiste suisse	
PS	Partito socialista svizzero	
SVP	Schweizerische Volkspartei	Rifiuto
UDC	Union démocratique du centre	
UDC	Unione democratica di centro	
up!	Unabhängigkeitspartei	Approvazione con riserve / proposte di modifica

Comuni

Acronimo	Nome del partecipante	Conclusione
Bern	Stadt Bern	Approvazione con riserve / proposte di modifica
Berne	Ville de Berne	
Berna	Città di Berna	
Biel	Stadt Biel	Approvazione con riserve / proposte di modifica
Bienne	Ville de Bienne	
Bienne	Città di Bienne	
Lausanne	Stadt Lausanne	Approvazione con riserve / proposte di modifica
Lausanne	Ville de Lausanne	
Losanna	Città di Losanna	
Luzern	Stadt Luzern	Approvazione con riserve / proposte di modifica
Lucerne	Ville de Lucerne	
Lucerna	Città di Lucerna	
Ostermundigen	Gemeinde Ostermundigen Commune de Ostermundigen Comune di Ostermundigen	Approvazione con riserve / proposte di modifica
Werdenberg	Soziale Dienste Werdenberg	Approvazione con riserve / proposte di modifica
St. Gallen	Stadt St. Gallen	Approvazione con riserve / proposte di modifica
Saint-Gall	Ville de Saint-Gall	
San Gallo	Città di San Gallo	
Thun	Stadt Thun	Approvazione con riserve / proposte di modifica
Thoune	Ville de Thoune	
Thun	Città di Thun	

Winterthur Winterthour Winterthur	Stadt Winterthur Ville de Winterthour Città di Winterthur	Approvazione con riserve / proposte di modifica
Zürich Zurich Zurigo	Stadt Zürich Ville de Zurich Città di Zurigo	Approvazione con riserve / proposte di modifica

Salute/Dipendenze

Acronimo	Nome del partecipante	Conclusione
AGS	Allianz Gesunde Schweiz	Approvazione con riserve / proposte di modifica
ags	Aargauische Stiftung Suchthilfe ags	Approvazione con riserve / proposte di modifica
AS	Sucht Schweiz Addiction Suisse Dipendenze Svizzera	Approvazione con riserve / proposte di modifica
AT	Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention Schweiz Association suisse de la prévention du tabagisme Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo	Approvazione con riserve / proposte di modifica
CONTACT	CONTACT, Stiftung für Suchthilfe	Approvazione con riserve / proposte di modifica
CoRoMa	Collège romand de médecine de l'addiction	Approvazione con riserve / proposte di modifica
CRIAD	Coordination Romande des Institutions et organisations oeuvrant dans le domaine des Addictions	Approvazione con riserve / proposte di modifica
DAD	Dachverband Drogenabstinenz Schweiz	Rifiuto
EgD	Schweizerische Vereinigung Eltern gegen Drogen	Rifiuto
EKSF	Eidg. Kommission für Suchtfragen EKSF Commission fédérale pour les questions liées aux addictions (CFLA) Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze (CFQD)	Approvazione con riserve / proposte di modifica
FOSUMIS	Forum Suchtmedizin Innerschweiz	Approvazione con riserve / proposte di modifica
FOSUMOS	Forum Suchtmedizin Ostschweiz	Approvazione con riserve / proposte di modifica
FS	Fachverband Sucht	Approvazione con riserve / proposte di modifica
GREA	Groupement romand d'études des addictions	Approvazione con riserve / proposte di modifica
Infodrog	Schweizerische Koordinations- und Fachstelle Sucht Centrale nationale de coordination des ad-	Approvazione

	dictions Centrale di coordinamento nazionale delle dipendenze	
JoD	Verein Jugend ohne Drogen Association Jeunesse sans drogue Associazione gioventù senza droghe	Rifiuto
KAV	Kantonsapothekervereinigung Schweiz (KAV/APC) Association des pharmaciens cantonaux (KAV/APC) Associazione dei farmacisti cantonali	Approvazione con riserve / proposte di modifica
LL CH	Lungenliga Schweiz Ligue pulmonaire suisse Lega polmonare svizzera	Approvazione con riserve / proposte di modifica
NAS-CPA	Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik (NAS) Coordination politique des addictions (CPA) Comunità nazionale di lavoro sulla politica della droga (CPD)	Approvazione con riserve / proposte di modifica
PH CH	Public Health Schweiz Santé publique Suisse Salute pubblica Svizzera	Approvazione con riserve / proposte di modifica
RADIX	Schweizerische Gesundheitsstiftung Radix Radix Promotion de la santé Radix Promozione della salute	Approvazione
samowar	Suchtpräventions- und Jugendberatungsstelle des Bezirks Horgen	Approvazione con riserve / proposte di modifica
SSAM	Schweizerische Gesellschaft für Suchtmedizin Société suisse de médecine de l'addiction Società svizzera di medicina delle dipendenze	Approvazione con riserve / proposte di modifica
StiSu	Stiftung Sucht	Approvazione con riserve / proposte di modifica
Suprax	Suprax Ambulante Suchtbehandlung	Approvazione con riserve / proposte di modifica
Ticino Addiction	Ticino Addiction	Approvazione con riserve / proposte di modifica
VCerS	Vereinigung Cerebral Schweiz Association cerebral suisse Associazione cerebral svizzera	Approvazione

Scienza

Acronimo	Nome del partecipante	Conclusione
a+	Akademien der Wissenschaften Schweiz Accadémies suisse des sciences Accademie svizzere delle scienze	Approvazione con riserve / proposte di modifica
BIHAM	Institute of primary Health Care	Approvazione con riserve / proposte di modifica

CTU BE	CTU Bern, Universität Bern	Approvazione con riserve / proposte di modifica
IDS	Inst. droit de la santé, Uni Neuchâtel	Approvazione con riserve / proposte di modifica
ISAGE	Institut für Soziale Arbeit und Gesundheit (ISAGE)	Approvazione con riserve / proposte di modifica
ISPM	Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne Istituto di medicina sociale e preventiva dell'Università di Berna	Approvazione con riserve / proposte di modifica
IUMSP	Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Lausanne Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne (IUMSP) Istituto universitario di medicina sociale e preventiva di Losanna	Approvazione con riserve / proposte di modifica
LSS	Suggs, Institute of Public Communication, Università della Svizzera	Approvazione con riserve / proposte di modifica
SAMW	Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) Académie suisse des sciences médicales (ASSM) Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM)	Approvazione con riserve / proposte di modifica
SNF	Schweizerische Nationalfonds (SNF) Fonds national suisse (FNS) Fondo nazionale svizzero (FNS)	Approvazione
SU	Rektorenkonferenz der schweizerischen Hochschulen (swissuniversities) Conférence des recteurs des hautes écoles suisses Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS)	Approvazione con riserve / proposte di modifica
UniGeD	Faculté de droit, Université de Genève	Approvazione con riserve / proposte di modifica
UniGeG	Institute of Global Health, Faculty of Medicine, University of Geneva	Approvazione con riserve / proposte di modifica
UniLu	Universität Luzern	Approvazione con riserve / proposte di modifica

Economia/Canapa

Acronimo	Nome del partecipante	Conclusione
ACCG	Association Cannamed Compassion Genève	Approvazione con riserve / proposte di modifica
ACRT	Associazione Cannabis Ricreativa Ticino	Approvazione con riserve / proposte di modifica
ALP	Alponics	Approvazione con riserve / pro-

		poste di modifica
CJ	Le carré de Jane Sàrl	Approvazione
CP	Centre patronal	Rifiuto
DroLeg	Dachverband für eine vernünftige Drogenpolitik	Approvazione con riserve / proposte di modifica
IGHANF	IG Hanf Schweiz _CI Chanvre Suisse _CI Canapa Svizzera	Approvazione con riserve / proposte di modifica
MCVS	Medical Cannabis Verein Schweiz	Approvazione con riserve / proposte di modifica
NCZC	New Challenge Zanella & Chezzi	Approvazione con riserve / proposte di modifica
SHC	Kämpf Vertrieb / Hempcare GmbH	Approvazione con riserve / proposte di modifica
SSAC	SWISS SAFE ACCESS FOR CANNABINOIDS	Approvazione con riserve / proposte di modifica
TIL	Tilray Inc.	Approvazione con riserve / proposte di modifica
VLI	Verein Legalize it	Approvazione con riserve / proposte di modifica

Altre organizzazioni

Acronimo	Nome del partecipante	Conclusione
VSPB	Verband Schweizerischer Polizei-Beamter Fédération suisse des fonctionnaires de police (FSFP) Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia (FSFP)	Rifiuto
SDV	Schweizerischer Drogistenverband (SDV) Association suisse des droguistes (ASD) Associazione svizzera dei droghieri (ASD)	Approvazione
FMH	Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) Fédération des médecins suisses Federazione dei medici svizzeri	Approvazione con riserve / proposte di modifica
SSPH+	Swiss School of Public Health	Approvazione con riserve / proposte di modifica
VKG	Verein Kirchliche Gassenarbeit Luzern	Approvazione con riserve / proposte di modifica
DOJ	Dachverband Offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz Association faitière suisse pour l'animation enfance et jeunesse en milieu Associazione mantello svizzera per l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù	Approvazione con riserve / proposte di modifica
SAJV	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV) Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ)	Approvazione con riserve / proposte di modifica

	Federazione svizzera delle associazioni giovanili (FSAG)	
AvenirSocial	AvenirSocial, Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz Association professionnelle suisse du travail social Associazione professionale lavoro sociale svizzera	Approvazione con riserve / proposte di modifica
KKBS	Konferenz der kantonalen Beauftragten für Suchtfragen Conférence des délégués cantonaux aux problèmes des addictions (CDCA) Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze (CFQD)	Approvazione con riserve / proposte di modifica
SSV	Schweizerischer Städteverband Union des villes suisses Unione delle città svizzere	Approvazione con riserve / proposte di modifica
phS	Schweizerischer Apothekerverband Société suisse des pharmaciens Società svizzera dei farmacisti	Approvazione con riserve / proposte di modifica
SVSP	Schweizerische Vereinigung Städtischer Polizeichefs Société des Chefs des Polices des Villes de Suisse Società dei capi di polizia delle città svizzere	Approvazione con riserve / proposte di modifica
SODK	Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS)	Approvazione con riserve / proposte di modifica
FSP	Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen Fédération suisse des psychologues Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi	Approvazione con riserve / proposte di modifica
KKJPD	Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und –direktoren (KKJPD) Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP)	Approvazione con riserve / proposte di modifica

Persone private

Acronimo	Nome del partecipante	Conclusione
ROB	Dr. Robert GmbH - Suchtbehandlung auf Augenhöhe	Approvazione con riserve / proposte di modifica
CKU	C. Kuehni, Institute of Social and Preventive	Approvazione con riserve / pro-

	Medicine	poste di modifica
MPU	M. Puhan, Universität Zürich	Approvazione con riserve / proposte di modifica
KME	K. Meili, Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Uni Bern	Approvazione con riserve / proposte di modifica
SFE	S. Fehr	Approvazione con riserve / proposte di modifica
PMV	P. Marques-Vidal	Approvazione con riserve / proposte di modifica
GSO	G. Sommer, ISPM, Universität Bern	Approvazione con riserve / proposte di modifica
OFR	O. Franco, Institute of Social and Preventive Medicine, Uni Bern	Approvazione con riserve / proposte di modifica
MRI	M. Riesen, députée au Grand Conseil bernois	Approvazione con riserve / proposte di modifica
LMA	L. J. Maier	Approvazione con riserve / proposte di modifica